

Al Comune di San Giorgio a Cremano
Settore VI
Servizio IV - Edilizia Residenziale Pubblica
Piazza Carlo di Borbone n. 10
80046 - San Giorgio a Cremano

p.e.c.: protocollo.generale@cremano.telecompost.it

OGGETTO: Dichiarazione per revisione canone 2025/26 - alloggio E.R.P.

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
C.F. _____
cittadinanza _____
tel. _____ cellulare* _____
e-mail* _____
(*) campi obbligatori

In relazione alla conduzione dell'alloggio sito in via _____
n. _____ scala _____ piano _____ int. _____

consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, consapevole della responsabilità penale a cui va incontro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- ✓ di essere:
 - ☐ coniugato/a ☐ celibe/nubile ☐ vedovo/a
 - ☐ separato/a – divorziato/a con sentenza definitiva passata in giudicato (di cui si allega copia)
 - ☐ altra condizione (specificare) _____
- ✓ di essere, con riferimento al rapporto locativo:
 - ☐ assegnatario con regolare contratto di locazione ☐ occupante in attesa di voltura di contratto
 - ☐ occupante senza titolo in attesa di regolarizzazione ☐ occupante senza titolo
 - ☐ altra condizione (specificare) _____
- ✓ che il nucleo familiare si compone di n. _____ persone;
- ✓ di essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari ad € _____, così come da certificato ISEE 2024, che si allega;

☐ di possedere tutti i requisiti previsti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica, così come previsto **dall'art. 9 c. 1 del Regolamento Regionale n. 11 del 28 ottobre 2019 e ss.mm.ii¹**;

¹ Art 9.

1. I requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica, posseduti obbligatoriamente da tutti i componenti del nucleo familiare, sono:
a. Cittadinanza italiana, oppure di altro Stato aderente all'Unione Europea, oppure di paese extracomunitario a condizione essere titolare di permessi di soggiorno almeno biennale e di esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
b. Non essere titolari nell'ambito della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale su alloggio adeguato alle

□ di **non** possedere tutti i requisiti previsti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica, così come previsto dall'art. 9 c. 1 del Regolamento Regionale n. 11 del 28 ottobre 2019 e ss.mm.ii, in particolare:

Si allega la seguente documentazione, utile alla definizione del canone di locazione ex art. 22 R.R. n.11/2019 e ss.mm.ii.²

1. _____
2. _____
3. _____

Firma

Si allega:

- documento d'identità del dichiarante;
- **attestazione ISEE 2024**;
- eventuale altra documentazione utile alla definizione del canone di locazione ex art. 22 R.R. n.11/2019

esigenze del nucleo familiare così come definito all'articolo 6 e fatto salvo quanto previsto all'art. 10 comma 4 lett. k) e l);

- c. Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale su uno o più alloggi la cui superficie complessiva supera il limite di cui all'art. 6 comma 3 il cui valore complessivo derivante dalla rendita catastale sia superiore al valore della rendita catastale di un alloggio ERP di categoria A/3 classe 3 adeguato al nucleo familiare, calcolato sulla base dei valori medi delle zone censuarie nell'ambito territoriale di riferimento;
- d. Assenza di precedenti assegnazioni o contributi per le stesse finalità ovvero assenza di provvedimenti di annullamento;
- e. Un reddito ISEE non superiore ad euro **15.000** aggiornato biennialmente;
- f. Non aver occupato abusivamente un alloggio ERP nel decennio precedente alla data di partecipazione alla procedura di assegnazione, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria di cui all'articolo 33 del summenzionato Regolamento limitatamente al periodo indicato;
- g. Non aver condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a sette anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.

²**Art. 22.**

1. Il canone di locazione degli alloggi di cui al presente Regolamento è calcolato dagli Enti Gestori quale somma di una quota oggettiva, determinata in funzione delle caratteristiche degli alloggi, e di una quota soggettiva, determinata in funzione del valore ISEE del nucleo familiare degli assegnatari. 2. La quota annuale del canone di locazione che esprime le caratteristiche oggettive degli alloggi è determinata secondo i criteri e con le modalità previste dall'Allegato A) al presente Regolamento e si ottiene moltiplicando il risultato per 0,314. 3. La quota annuale del canone di locazione che esprime la situazione economica del nucleo familiare dell'assegnatario si ottiene elevando a 1,6 il valore dell'ISEE e moltiplicando il risultato per 0,00024. 4. Il canone annuo di locazione, che non può superare il dodici per cento del valore dell'ISEE, non può comunque essere inferiore ai seguenti importi: a) per ISEE inferiori a euro 1.500,00, al prodotto tra i metri quadrati di superficie catastale dell'alloggio e il valore di euro 3,00, nel limite massimo di euro 288,00; b) per ISEE tra euro 1.500,00 e 3.000,00, al prodotto tra i metri quadrati di superficie catastale dell'alloggio e il valore di euro 3,60, nel limite massimo dell'importo risultante dal prodotto tra il dodici per cento del valore dell'ISEE e 1,6; c) per ISEE superiori a euro 3.000,00, al prodotto tra i metri quadrati di superficie catastale dell'alloggio e il valore di euro 4,20, nel limite massimo dell'importo risultante dal prodotto tra il dodici per cento del valore dell'ISEE e 1,6. 5. In ogni caso, il canone annuo di locazione non può essere inferiore a euro 180,00 e non può superare il valore calcolato ai sensi del comma 11. **6. Fermo restando il limite minimo inderogabile di euro 180,00, il canone di locazione è ridotto del quindici per cento, per i nuclei familiari composti da una sola persona, e del dieci per cento, per i nuclei familiari in cui uno o più componenti si trovino in condizione di disabilità media o grave o di non autosufficienza ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), certificata da struttura pubblica. Le due riduzioni non sono cumulabili.** 7. Gli Enti Gestori provvedono, con cadenza biennale, all'aggiornamento del canone di locazione sulla base delle condizioni economiche dell'assegnatario risultanti dall'ISEE. 8. Gli assegnatari sono tenuti a consegnare agli Enti Gestori l'attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità e ogni altra documentazione necessaria per la determinazione del canone di locazione entro il 30 giugno di ogni biennio. **9. Nei casi in cui il pagamento del trattamento di fine rapporto all'assegnatario o a un componente del nucleo familiare abbia contribuito ad aumentare il valore dell'ISEE in corso di validità, l'assegnatario ha la facoltà di richiedere con apposita istanza, corredata da idonea documentazione, che l'Ente Gestore consideri l'ISEE dell'anno precedente, ai fini del calcolo del canone di locazione.** 10. Nei casi di intervenuta riduzione del valore ISEE, l'importo del canone è aggiornato dall'Ente gestore, su istanza di parte corredata dall'attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità, a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione dell'istanza stessa. 11. Agli assegnatari che non rispettano l'obbligo di consegna della documentazione di cui al comma 8 è applicato un canone annuo pari a tre volte la quota determinata secondo i criteri e con le modalità previste dall'Allegato A) al presente Regolamento. 12. All'atto della consegna, gli Enti Gestori determinano il canone di locazione sulla base della documentazione tardivamente prodotta dall'assegnatario e provvedono ad effettuare i dovuti conguagli per i mesi dell'esercizio in cui è stata prodotta la documentazione. 13. La mancata consegna della documentazione di cui al comma 8 protratta per due bienni consecutivi determina la decadenza dall'assegnazione di cui all'articolo 27. 14. La Giunta Regionale può effettuare eventuali aggiornamenti dei criteri di determinazione dei canoni, sulla base del monitoraggio biennale dell'Osservatorio Regionale sulla Casa.”